



prot. 5623 del 26.08.2021

IL DIRETTORE

<i>Visto</i>	<i>il D.L. 111 del 6.08.2021;</i>
<i>Visto</i>	<i>Il D.L. 19 del 25.03.2020;</i>
<i>Considerato</i>	<i>che l'art. 1 c. 6 del suddetto dispositivo normativo va a modificare l'art. 9 della Legge 87 del 17.06.2021, con l'introduzione dell'art. 9-ter;</i>
<i>Considerato</i>	<i>che tale articolo, al comma 1, introduce l'obbligo per tutto il personale e per gli studenti delle Università di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per le attività in presenza a partire dal 1 Settembre e fino al 31 Dicembre 2021;</i>
<i>Tenuto conto</i>	<i>che il comma 7 dispone che le disposizioni sopracitate si applichino alle Istituzioni AFAM, per quanto compatibili;</i>
<i>Considerato</i>	<i>che il comma 2 dell' art. 9-ter disponga che il mancato rispetto di quanto sopra enunciato - da parte del personale universitario - è da considerarsi assenza ingiustificata;</i>
<i>Considerato</i>	<i>che il comma 4 dell'articolo citato disponga l'obbligo di verifica delle prescrizioni di cui al c.1 a carico dei Dirigenti delle Istituzioni;</i>
<i>Valutato</i>	<i>che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale o per fragilità opportunamente documentate;</i>
<i>Vista</i>	<i>la Nota Ministeriale 10893 del 7.08.2021, che conferma per le Istituzioni AFAM le disposizioni introdotte dal D.L. 111;</i>
<i>Considerato</i>	<i>che la citata Nota Ministeriale non differenzia gli studenti dei corsi accademici da quelli dei pre-accademici;</i>
<i>Acquisito</i>	<i>l'unanime parere favorevole del Consiglio accademico in data 25.08.2021</i>

DECRETA

che a partire dal 1 settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale docente e tecnico-amministrativo avrà l'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 per la partecipazione alle attività in presenza.

Tale certificazione è rilasciata a seguito di:

- avvenuta vaccinazione anti COVID-19, al termine del prescritto ciclo con validità di nove mesi;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con validità di quarantotto ore;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, con validità di sei mesi.



L'assenza di tale certificazione comporterà l'impossibilità ad accedere nell'Istituto e - per tutto il personale in servizio - sarà considerata assenza ingiustificata. La violazione delle disposizioni sarà inoltre sanzionata ai sensi del D.L. 19/2020 citato in premessa, art. 4.

Per lo stesso periodo **l'obbligo di essere in possesso della certificazione verde COVID-19 sarà valido altresì per tutti gli studenti iscritti, di età superiore ai dodici anni.**

Sono esonerati da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Al fine di garantire la massima sicurezza nelle attività in presenza, nella direzione indicata dai provvedimenti governativi e ministeriali citati, **l'obbligo di essere in possesso della certificazione verde COVID-19 sarà estesa - per il periodo stabilito - anche a tutti i collaboratori esterni alle attività di sostegno alla didattica ed alla produzione artistica.**

Tutti gli interessati saranno tenuti a presentare la documentazione di cui sopra, in formato digitale o cartaceo, su richiesta dei coadiutori appositamente delegati al controllo.

Resta confermata la validità dei protocolli di sicurezza in uso, con particolare riferimento all'uso delle mascherine di protezione, del controllo della temperatura all'ingresso in Istituto ed al rispetto delle distanze interpersonali.

IL DIRETTORE
M^o Francesco Montaruli

